

Pubblicato il 16/10/2019

N. 01742/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01135/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1135 del 2019, proposto da: Meridiana s.a.s., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Mariella Tripicchio, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Scalea, non costituito in giudizio;

per la declaratoria di illegittimità del silenzio

serbato dal Comune di Scalea in relazione alle istanze di riconoscimento della validità e durata delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative nn. 13/2010, 27/2008, 21/2011, nonché per l'accertamento dell'obbligo del medesimo Comune di provvedere sulle istanze sopra citate tramite espresso provvedimento, con nomina, sin da ora, di un Commissario *ad acta*.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2019 il Dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La Meridiana s.a.s., proprietaria della struttura turistico-ricettiva denominata “Villaggio Mediterraneo” sita nel Comune di Scalea, è titolare di tre concessioni demaniali marittime: la n. 13/2010 ad oggetto struttura turistico ricettiva, la n. 27/2008 ad oggetto posa di sedie a sdraio e ombrelloni, a servizio della struttura indicata, e la n. 21/2011 ad oggetto posa sdraio ed ombrelloni. Espone, quindi, la ricorrente che il 26.03.2019 ha presentato presso l’Ente territoriale tre istanze, rispettivamente con nn. prot. 8011, 8013 e 8015, di riconoscimento della validità e durata delle citate concessioni demaniali marittime ai sensi dell’art. 1 commi 682 e 683 L. n. 145/2018, senza tuttavia ottenere riscontro, nonostante il pagamento dei canoni concessori ed in assenza di un’espressa ragione ostativa a tale riconoscimento.

Stante quindi la perdurante inerzia della p.a., la società agisce per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, con definizione del procedimento mediante adozione di provvedimento espresso, chiedendo inoltre la nomina sin d’ora dell’organo commissariale, *ex art. art. 117, comma 3, c.p.a.*, per il caso di ulteriore protrarsi del contegno omissivo.

2. Non si è costituito il Comune di Scalea.

3. All’udienza camerale del 15 ottobre 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso è fondato.

Giova premettere che secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa “*affinché possa sussistere silenzio inadempimento dell’Amministrazione non è sufficiente che questa,*

compulsata da un privato che presenta una istanza, non concluda il procedimento amministrativo entro il termine astrattamente previsto per il procedimento del genere evocato con l'istanza, bensì è anche necessario che essa contravvenga ad un preciso obbligo di provvedere sulla istanza del privato, che sussiste, sia nei casi previsti dalla legge, sia nelle ipotesi che discendono da principi generali, ovvero dalla peculiarità della fattispecie, e allorché ragioni di giustizia ovvero rapporti esistenti tra Amministrazioni ed amministrati impongano l'adozione di un provvedimento, soprattutto al fine di consentire all'interessato di adire la giurisdizione per la tutela delle proprie ragioni" (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 febbraio 2019, n. 961).

Ciò chiarito, l'art. 1, commi 682, 683 L. n.145/2018 stabilisce che la validità delle concessioni demaniali -efficaci alla data di entrata in vigore della stessa legge- sia estesa di quindici anni a decorrere dalla medesima data di entrata in vigore.

Nella fattispecie al vaglio del Collegio il Comune non si è determinato sulle istanze presentate dall'esponente, omettendo quindi di valutare la sussistenza dei presupposti che, in base al richiamato art. 1, commi 682, 683 L. n. 145/2018, consentano all'Ente territoriale -in conformità alle indicazioni prescritte dalla Regione Calabria nella circolare prot. n. 86233 del 28.02.2019- di apporre sui citati titoli abilitativi l'inciso "*Concessione estesa di validità a tutto il 31.12.2033 ai sensi dell'art. 1 commi 682 e 683 della L. 145/2018*" ovvero a rilasciare un separato provvedimento di estensione fino alla data indicata dalla legge richiamata. Tale incumbente il Comune di Scalea dovrà quindi eseguire entro il termine di 40 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione.

5. In accoglimento, poi, della richiesta avanzata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a., il Collegio nomina sin d'ora -nell'eventualità che allo spirare del termine sopra indicato dovesse perdurare l'inerzia del Comune- il Commissario *ad acta*, individuandolo nel Segretario del medesimo Ente territoriale o suo delegato, con il compito di attivarsi su istanza di parte al fine di concludere il procedimento nei successivi 60 giorni.

Fissa parimenti sin da ora il compenso, per l'attività che sarà svolta, in complessivi euro 500,00, oltre spese vive documentate, da porsi a carico della resistente p.a.

6. La particolarità della questione trattata consente di compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto:

- ordina al Comune di Scalea di determinarsi sulle istanze della ricorrente entro il termine di cui in parte motiva;
- nomina sin d'ora, ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a., il Segretario comunale della resistente p.a. quale Commissario *ad acta*.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Carlo Buonauro, Consigliere

Arturo Levato, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Arturo Levato

IL PRESIDENTE
Nicola Durante

IL SEGRETARIO